

STATUTO

OFFICINA IMMAGINATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMOLA BO VIA CONTI DELLA
BORDELLA 24/A

Numero REA: BO - 499655

Codice fiscale: 03197221207

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2014 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Allegato B/dl
N. 54852/34254
di 100

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORME APPLICABILI

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Imola (BO), la Società Cooperativa denominata "Officina Immaginata Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 2

DURATA

La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215 concernente le azioni positive per l'imprenditoria femminile.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzia-

lità delle persone che si trovano in stato di bisogno.
La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.
La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.
La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5
OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

A) Con specifico riferimento all'art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n.381, l'organizzazione e la gestione delle seguenti attività, svolte a favore di singoli e della collettività ed in particolare la gestione di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, donne e persone svantaggiate, quali:

1) la realizzazione di reti tra la comunità civile e la comunità ecclesiale, attuando vere e proprie alleanze educative tra famiglie, parrocchie, istituzioni, società civile, mondo dell'impresa ed in particolare del terzo settore, e svolgen-

do tali attività prevalentemente in prossimità ai luoghi di vita delle persone come spazi pubblici, scuole, parrocchie e altre strutture di culto, centri sociali, centri di aggregazione giovanile, luoghi di lavoro;

2) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi per le scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, quali l'anticipo ed il posticipo dell'orario, attività di doposcuola, aiuto compiti, servizi integrativi alle attività curricolari, docenze, centri gioco, centri ricreativi estivi, centri educativi, centri musicali, oratori, ludoteche, laboratori artistici, ludico-sportivi, culturali, ricreativi, artigianali e agricoli, servizi di educativa territoriale e/o di strada, progettazione partecipata e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani, attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità sia in ambito scolastico che in ambito extrascolastico come l'appoggio scolastico e domiciliare;

3) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di attività culturale e ricreativa tra cui anche soggiorni estivi, vacanza, campi gioco, vacanza studio, centri di documentazione, atelier, e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore di minori e altri soggetti in stato di bisogno; comprendendo anche incontri, dibattiti, mostre, concerti, presentazione di libri, concorsi e ricerche;

4) l'attività di formazione, la consulenza o il sostegno indirizzate ai giovani e alle loro famiglie, agli operatori del settore, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio sia per l'aggiornamento professionale a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, sia per la formazione familiare e la promozione della genitorialità;

5) servizi di diffusione di problematiche educative culturali e sociali dell'area dell'infanzia e dell'adolescenza prevedendo la produzione e vendita di materiale informativo, illustrativo e ludico-ricreativo, a fini didattici e documentaristici o in occasione di eventi e manifestazioni di tipo pubblico;

6) la creazione di attività di socializzazione, attività di promozione della cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, centri giovanili, anche attraverso la gestione di luoghi e strutture tra le quali mense e ristoranti sociali, pub, chioschi e qualsiasi luogo adibito al ristoro delle persone; diffusione di un'etica della sostenibilità ambientale e di tutte le esperienze volte a realizzarla come la lotta allo spreco, il riuso, il riciclo, il consumo critico, il risparmio energetico, l'auto-produzione;

7) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi attività volta alla tutela e alla salvaguardia del di-

saggio giovanile tra cui la prevenzione verso l'abbandono e la dispersione scolastica, la prevenzione dall'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, la prevenzione verso la dipendenza da gioco d'azzardo, attività di educativa di strada e qualunque attività volta alla promozione di una cultura della legalità e del sostegno al volontariato e della solidarietà;

8) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi nell'ambito delle attività e dei servizi socio sanitari, socio assistenziali, socio culturali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

9) l'organizzazione di un servizio dedicato ad attività di lezioni private volte al recupero scolastico, lezioni e corsi volti alla preparazione ai test universitari e non, servizi di traduzione e sviluppo tesine, centro archivio appunti di materie scolastiche e universitarie.

Per conseguire i suddetti scopi, la Cooperativa prevede la partecipazione a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e con privati, con strutture sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e alla gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

1) la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

2) l'organizzazione e la gestione di prestazioni lavorative e di iniziative volte alla valorizzazione naturale, culturale e turistica del territorio;

3) la progettazione e l'esecuzione per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole, volte alla gestione e manutenzione di parchi, giardini

ed aree di tutela ambientale, pubbliche e private, utilizzando prevalentemente le risorse aziendali, al fine della valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, opere di manutenzioni minute in genere;

4) l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;

5) la creazione e la gestione di servizi di vario genere tra cui servizi di facchinaggio e trasloco, attività manifatturiere anche di tipo artistico-artigianale, di servizio e commerciali finalizzate a progetti di inserimento lavorativo;

6) lo studio e l'allestimento di eventi, cerimonie, feste private e non di vario genere, sagre e feste paesane, matrimoni;

7) la strutturazione di servizi di comunicazione, pubblicitari, di marketing come ad esempio la realizzazione di campagne sociali, siti e blog internet;

8) lo sviluppo di attività di fund-raising e people-raising in supporto alle attività della Cooperativa e alle organizzazioni del terzo settore esterne tra cui associazioni, fondazioni, parrocchie con cui la cooperativa collaborerà;

9) l'attività di manutenzione e riparazione di macchine, attrezzature, biciclette, attività di autoriparazione; la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, idraulici, imbiancatura, opere di manutenzione;

10) la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti; servizi di sviluppo alle politiche attive del lavoro e all'avviamento al lavoro di persone svantaggiate attraverso centri e servizi di orientamento, formazione culturale e professionale, promozione di start-up giovanili.

Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-

li. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere, altresì, soci le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, Legge 381/1991 che, a norma del secondo comma dell'art. 4 citato, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condivide-

no gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con delibera assembleare;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio lavoratore avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organismo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci

lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola arbitrale di cui al successivo art. 38 del presente statuto.

Art. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci lavoratori sono obbligati:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett.

a. punto 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola arbitrale di cui al successivo art. 38 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-

le, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organismo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
 - 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a

ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione attivando la clausola di cui al successivo art. 38 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organismo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organo arbitrale di cui al successivo art. 38 del presente statuto.

Art. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata aumentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono

il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini

normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente titolo IV del presente statuto;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21 del presente statuto;
- d) dalla riserva divisibile formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'articolo 21 del presente statuto;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della

quota sociale sottoscritte ed eventualmente assegnate.
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 20

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies disp. att. e trans..
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del Codice Civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.
L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi

complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'artt.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria, in misura comunque non inferiore al 30% (trenta per cento).

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 22

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 23

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'artt. 2479-bis del Codice Civile.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto;

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 28 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 del Codice Civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore legale, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente Statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del Codice Civile;

7) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal titolo IV del presente statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'i-

stituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

E' riservata, altresì, all'assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

ART. 24

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 25

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando l'organo amministrativo e di controllo, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo e di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di

convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Se l'organo amministrativo e di controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 26

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevo-

le dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento di dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - AMMINISTRATORI

ART. 28

AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più amministratori.

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29

ORGANO AMMINISTRATIVO

Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un organo amministrativo che si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri.

L'organo amministrativo elegge nel suo seno il presidente ed il vice Presidente.

L'organo amministrativo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano in età.

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, l'organo di controllo ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal Revisore.

In caso di nomina di amministratore unico, al medesimo si applicano le norme previste nel presente statuto per l'organo amministrativo, in quanto compatibili.

ART. 30

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione l'organo amministrativo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 31

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al presidente dell'organo di amministrativo o all'amministra-

tore unico spettano la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente o l'amministratore unico sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Il presidente, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, o l'amministratore unico, possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, o, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO

E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 32

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un organo di controllo definendone poteri e competenze.

ART. 33

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

ART. 34

COMPETENZA E RIUNIONI

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'organo amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nel-

l'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. L'organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 35

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio